

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2019, n. 13-8379

**Integrazioni, in ottemperanza alle osservazioni della Commissione Europea (nota agri.ddg3.i.2(2019)178492), alla DGR 33 - 8018 del 07/12/2018 di approvazione degli indirizzi, per gli anni 2018-2020, per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, ai sensi della legge regionale 63/1978.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che la Deliberazione della Giunta regionale n. 33 – 8018 del 07/12/2018 avente per oggetto "L.R. 63/78. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici. Approvazione disposizioni per gli anni 2018-2020. Contributo regionale di euro 302.000,00 nel triennio 2018-2020" è stata trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, posto che l'attuazione della misura è condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Preso atto della nota agri.ddg3.i.2(2019)178492, ricevuta in data 14/02/2019, con la quale la Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Direzione I Questioni giuridiche, istituzionali e procedurali, I.2 Aiuti di Stato invita a modificare la base giuridica, ovvero la citata Deliberazione, inserendo le disposizioni di seguito indicate:

1. una disposizione in virtù della quale saranno escluse dal regime di aiuto le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, nonché le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
2. una disposizione in virtù della quale le informazioni relative al regime di aiuti saranno disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
3. una disposizione ispirata all'articolo 24, paragrafo 6, ultimo comma del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

Considerato di integrare la citata Deliberazione n. 33 – 8018 del 07/12/2018, introducendo:

- nelle premesse:

1. prima del paragrafo "Ritenuto necessario stabilire che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf)" il seguente paragrafo:

"Ritenuto di escludere dal pagamento al presente regime di aiuto:

1. ai sensi dell'articolo 1, punto 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
2. le imprese in difficoltà, come definite al punto 14, art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

2. successivamente al paragrafo "Ritenuto necessario stabilire che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf)" il seguente paragrafo:

"Ritenuto di rendere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso le informazioni relative al regime di aiuto";

- nel dispositivo al punto 3 sesto trattino la seguente frase :

1. "gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 702/2014 sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna".

Ritenuto di demandare al Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità di inviare la presente Deliberazione della Giunta regionale quale risposta alla citata nota agri.ddg3.i.2(2019)178492 che richiede entro il termine di un mese dalla data del 14/02/2019 alla casella funzionale agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

quale risposta alla nota agri.ddg3.i.2(2019)178492, ricevuta in data 14/02/2019, della Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Direzione I Questioni giuridiche, istituzionali e procedurali, I.2 Aiuti di Stato,

1. di integrare la citata Deliberazione n. 33 – 8018 del 07/12/2018 introducendo nelle premesse:

(a) prima del paragrafo “Ritenuto necessario stabilire che i beneficiari dell’aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf)” il seguente paragrafo:

“Ritenuto di escludere dal pagamento al presente regime di aiuto:

- ai sensi dell’articolo 1, punto 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- le imprese in difficoltà, come definite al punto 14, art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

(b) successivamente al paragrafo “Ritenuto necessario stabilire che i beneficiari dell’aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf)” il seguente paragrafo:

“Ritenuto di rendere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso le informazioni relative al regime di aiuto”

2. di integrare la citata Deliberazione n. 33 – 8018 del 07/12/2018 introducendo nel dispositivo al punto 3 sesto trattino la seguente frase :

-“gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 702/2014 sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna”.

3. di demandare al Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità di inviare la presente Deliberazione della Giunta regionale quale risposta alla citata nota agri.ddg3.i.2(2019)178492 che richiede entro il termine di un mese dalla data del 14/02/2019 alla casella funzionale agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)